

**Articolo 1, comma 40**  
**(Rifinanziamento per l'anno 2011 del**  
**Fondo esigenze indifferibili ed urgenti)**

40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le risorse, pari a 350 milioni di euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali, è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto merci.

Il **comma 40** dispone l'incremento di **800 milioni** di euro per l'anno **2011** della dotazione del **Fondo esigenze indifferibili ed urgenti**, istituito ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009[46].

Una quota delle predette risorse – pari a **750 milioni** di euro – è destinata ad essere **ripartita**, con **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, tra le **finalità e negli importi** indicati nell'**elenco 1** allegato al provvedimento in esame.

Per quanto concerne le risorse dell'**ultima voce dell'elenco 1**, titolata “interventi di carattere sociale”, nella quale sono raggruppate diverse ed eterogenee autorizzazioni di spesa (cfr. *infra, Tabella*) – cui sono assegnati complessivamente a 350 milioni di euro – la **ripartizione** del relativo importo avviene **con unico D.P.C.M.**, da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, le quali debbono renderlo entro 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta.

Si ricorda che tale Fondo è stato rifinanziato e ripartito per il triennio 2010-2012, ai sensi dell'articolo 2, comma 250 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009). Al riparto si è provveduto con D.P.C.M. 18 marzo 2010.

In particolare, il citato comma 250 ha disposto la destinazione delle disponibilità del Fondo - negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012 – al finanziamento delle seguenti finalità:

- 130 milioni nel 2010, per il rifinanziamento di norme volte all'adempimento degli impegni dello Stato derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali;
- 400 milioni nel 2010, per il rifinanziamento di alcune autorizzazioni di spesa riferite alla devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF;
- 103 milioni nel 2010 per la gratuità parziale dei libri di testo scolastici;
- 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in agricoltura destinati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà;

- 400 milioni, per l'incremento nel 2010 della dotazione finanziaria del Fondo per il finanziamento delle università;
- 130 milioni nel 2010 per il sostegno alle scuole non statali;
- 400 milioni nel 2010 per il sostegno del settore dell'autotrasporto;
- 370 milioni per il finanziamento della stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili: LSU Scuola (art. 78, co. 31 legge n. 388/2000), LSU Napoli e Palermo (D.L. n. 67/1997);
- 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, di garanzia dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell'Abruzzo, ad adempimenti comunitari per enti locali, alla funzionalità del sistema giustizia, destinati alle singole autorizzazioni legislative di spesa ivi previste.

**Rispetto alle finalità** oggetto di finanziamento da parte del Fondo ai sensi del citato articolo 2, comma 250 della legge n. 191/2009, **l'elenco 1** allegato al provvedimento in esame **ne include solo alcune**, ed in particolare :

- il sostegno alle scuole non statali;
- la proroga della liquidazione del cinque per mille dell'IRPEF;
- una serie di interventi – partecipazione a banche e fondi internazionali, gratuità parziale dei libri di testo scolastici, stabilizzazione di lavoratori occupati in attività socialmente utili - i quali, mentre nel precedente elenco 1 avevano una specifica indicazione di stanziamento, sono ora invece indistintamente raggruppati sotto l'ultima voce, "interventi di carattere sociale", e dunque soggetti, relativamente agli importi da assegnare a ciascuno di essi, a D.P.C.M. di ripartizione adottato secondo le modalità sopra indicate [\[47\]](#).

Lo stesso **elenco 1** reca le seguenti nuove voci:

- Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 della legge n. 350/2003. Tale norma prevede, in particolare, il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri;
- Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute, disciplinate dalla legge 29 luglio 1991, n. 243.

Si riporta, in dettaglio l'elenco 1, allegato al provvedimento in esame, in cui sono esposti gli interventi rifinanziati ai sensi del comma 40 ed i relativi importi:

(dati in milioni di euro)

FINALITÀ DI CUI ALL'ELENCO 1	2011
<b>INTERVENTI di cui alle prime tre voci dell'elenco 1</b>	
<b>1. Sostegno alle scuole non statali</b> attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, legge n. 203/2008.	245
<b>2. Proroga della liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF</b> , ai sensi dell'articolo art. 63-bis, co. 1-4, D.L. n. 112/2008 (5x1000 dell'anno finanziario 2009).	100
<b>3. Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale</b> , di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 della legge n. 350/2003	30
<b>4. Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute</b> di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243	25
<b>INTERVENTI di cui all'ultima voce dell'elenco 1</b>	
<b>Interventi di carattere sociale:</b>	350
- Partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, di cui all'art. 25 D.L. n. 78/2009	
- Gratuità parziale dei libri di testo scolastici, di cui all'articolo 27, comma 1, legge n. 448/1998	
- Stipula di convenzione con i comuni finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili: LSU Scuola (art. 78, comma 31	

FINALITÀ DI CUI ALL'ELENCO 1	2011
legge n. 388/2000), LSU Napoli e Palermo (D.L. n. 67/1997), LSU Regioni e province autonome Trento e Bolzano (art. 2, co. 552, L. n. 244/2007)	
<b>Totale</b>	<b>750</b>

**La restante quota** dello stanziamento per il 2011 disposto a favore del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti dal comma 40 in esame – pari a **50 milioni di euro** – è destinata ad assicurare il **finanziamento di interventi urgenti** finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.

Alla **ripartizione** di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Infine, il comma 40 dispone che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti i **criteri per l'effettuazione di interventi** in favore dell'**autotrasporto merci**.

*Con riferimento a quest'ultima formulazione, non appare ben chiara la portata della previsione, posto che il comma 40 in esame dispone uno stanziamento di risorse a favore del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti, finalizzandole agli interventi elencati nel comma stesso e nell'allegato 1. All'interno di essi non appaiono quelli in favore dell'autotrasporto merci.*

*Non è dunque chiaro con quali e quante risorse questi ultimi interventi sarebbero finanziati.*